

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

30/31 luglio 2020

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle **materie all'ordine del giorno** **della parte straordinaria**

ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 29 giugno 2020

INDICE

PREMESSA.....2

PARTE STRAORDINARIA

1. *Statuto sociale: proposta di modifiche agli articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46, e 59. Deliberazioni inerenti e conseguenti.....4*

2. *Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario: deliberazioni inerenti e conseguenti.....55*

1. Statuto sociale: proposta di modifiche agli articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1.1 PREMESSA

La proposta di delibera di modifiche statutarie oggetto della presente Relazione, che si sottopone all'Assemblea, si inserisce nel quadro della partnership strategica tra il Gruppo Cattolica e il Gruppo Generali ("**Partnership**") avviata sulla base dell'accordo sottoscritto, tra Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ("**Cattolica**" o "**Società**") e Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"), in data 24 giugno 2020 ("**Accordo**").

L'Accordo, come già comunicato, prevede – oltre alla definizione di ulteriori intese industriali e commerciali tra i due Gruppi, all'impegno di Generali a sottoscrivere, per un ammontare pari a 300 milioni di euro, l'aumento di capitale delegato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 27 giugno 2020 e alla trasformazione di Cattolica da cooperativa in società per azioni con effetto dal 1° aprile 2021 (di cui al successivo punto 2. all'ordine del giorno della presente Assemblea straordinaria) – l'approvazione, da parte dell'Assemblea, di talune modifiche statutarie relative alla governance di Cattolica, in particolare, ma non esclusivamente in quanto comunque nell'interesse sociale, a tutela dell'investimento di Generali, da applicarsi sino alla predetta data di efficacia della trasformazione.

L'Assemblea è dunque chiamata, in correlazione all'Accordo e alle prospettate relazioni industriali e commerciali con il Gruppo Generali, nonché a servizio dell'obbligo di investimento di Generali, ad approvare le modifiche statutarie di seguito illustrate aventi tuttavia applicazione nella fase precedente all'efficacia della trasformazione di Cattolica in società per azioni.

Fermo restando il mantenimento del sistema monistico di amministrazione e controllo, quale adottato dalla Società nell'anno 2018, viene proposto quanto segue:

- (i) l'adeguamento di alcune clausole relative alla posizione dei Soci (Articoli 9 e 19);
- (ii) il riconoscimento di una espressione di 3 Amministratori alla Lista di Capitale, come già configurata nell'assetto attuale, riconducibile al Socio o ai Soci titolari di una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale, che risultino anche tali in sede di votazione assembleare;
- (iii) *quorum* assembleari e consiliari rafforzati per talune modifiche statutarie ed operazioni rilevanti a tutela della posizione del Socio o dei Soci di capitale;

- (iv) che i Presidenti del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore e del Comitato Remunerazioni siano tratti dalla Lista di Capitale;
- (v) una disciplina transitoria che anticipa l'efficacia delle suddette disposizioni statutarie.

Le modifiche statutarie di seguito illustrate, ove approvate dall'Assemblea, potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS prevista dall'art. 196 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

Dette modifiche statutarie, inoltre, sono proposte in via complessiva e unitaria e nessuna delle medesime è ritenuta rilevante ai fini dell'eventuale diritto di recesso da parte dei Soci e degli Azionisti.

Si rammenta, al riguardo, che l'Assemblea straordinaria dei Soci in data 27 giugno 2020 ha altresì deliberato l'approvazione di varie modifiche statutarie concernenti la composizione soggettiva e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società, così recependo istanze provenienti dalla compagine sociale e dai mercati, nonché dalle Autorità di Vigilanza.

Si rileva che risultano toccate dalla presente proposta di intervento alcune delle clausole già oggetto di modifica in base alla predetta Assemblea straordinaria dei Soci in data 27 giugno 2020 (Articoli 29, 30, 33, 46 e 59): con l'eventuale approvazione della presente Assemblea, pertanto, si avrà un testo consolidato risultante dalla combinazione delle sopravvenute, consecutive due modifiche, fatte in ogni caso salve le prescritte autorizzazioni dell'IVASS.

* * * *

1.2 COMMENTO ALLE SINGOLE MODIFICHE

Articolo 9

All'Articolo 9, viene eliminato, in relazione alla Partnership tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica, il divieto, a suo tempo introdotto alla lett. c) della clausola quale scelta di autonomia statutaria ed ora non più rispondente all'interesse sociale, di ammissione a Socio delle persone giuridiche e degli enti che esercitino attività in concorrenza con la Società.

Articolo 19

I limiti alla partecipazione azionaria per il Socio persona giuridica, di cui al Paragrafo 19.2., sono modificati per tenere conto dell'assetto partecipativo risultante dall'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 22

Il Paragrafo 22.6. è modificato per rimuovere il richiamo all'Articolo 59 in correlazione all'intervenuta eliminazione di una disciplina transitoria in materia di possesso minimo azionario.

Articolo 25

Il Paragrafo 25.1. è parimenti modificato per rimuovere il richiamo all'Articolo 59 in correlazione all'intervenuta eliminazione di una disciplina transitoria in materia di possesso minimo azionario.

Articolo 28

Nell'ambito della *Partnership* e in correlazione all'Accordo, è proposta, all'Articolo 28, l'introduzione di *quorum* assembleari rafforzati per talune modifiche statutarie significative ed operazioni rilevanti.

Articolo 29

Si interviene sul Paragrafo 29.2. per precisare che non è richiesto lo *status* di Socio, oltreché per l'Amministratore delegato, anche per gli Amministratori eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Articolo 30

Il Paragrafo 30.1., in correlazione alla modifica proposta al Paragrafo 29.2., è integrato per escludere i vincoli di possesso azionario minimo per gli Amministratori eletti dalla

Lista di Capitale, ove presentata.

Articolo 33

Al Paragrafo 33.7., viene proposto di aumentare al 20% del capitale sociale la soglia di voti che la Lista di Capitale deve ottenere, cosicché la stessa Lista di Capitale sia rappresentativa di Soci effettivamente significativi nell'ambito della compagine societaria.

Sempre al Paragrafo 33.7., in relazione alla predetta modifica, sono fissati in 3 gli Amministratori comunque tratti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Articolo 34

All'Articolo 34, in collegamento con gli interventi al Paragrafo 33.7., sono introdotte specifiche modalità di sostituzione degli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale: ciò per far sì che anche i sostituti, laddove possibile, siano tratti dalla stessa Lista di Capitale.

Articolo 36

Nell'ambito della Partnership, viene previsto, all'Articolo 36, che le deliberazioni aventi a oggetto le materie rilevanti ivi individuate debbano essere assunte con il voto favorevole del Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, il quale, come proposto al successivo Paragrafo 46.4., è tratto dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Articolo 46

Viene proposto, al fine di attribuire un ruolo significativo nella governance della Società agli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale (anche in relazione alle modifiche apportate all'Articolo 36), che il Presidente del Comitato per la Remunerazione e il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore siano nominati tra gli Amministratori eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Articolo 59

Si introduce una disciplina transitoria che anticipa l'efficacia delle disposizioni statutarie, come modificate sulla base delle proposte dianzi illustrate, relative alla nomina e alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Presidenti

di Comitato per la Remunerazione e Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, nonché in materia di deliberazioni consiliari.

Si precisa, infine, che le clausole statutarie come modificate dalla presente Assemblea saranno efficaci dalla data di iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, ferme e fatte salve le prescritte autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza in ordine alle complessive modifiche.

1.3 ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE (TABELLA DI CONFRONTO)

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 9 [Cause di non ammissione a Socio]</p> <p>Non possono essere ammessi quali Soci: a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate; b) le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; c) le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società.</p>	<p>ARTICOLO 9 [Cause di non ammissione a Socio]</p> <p>Non possono essere ammessi quali Soci: a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate; b) le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; e) le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società.</p>

All'Articolo 9, viene eliminato, in relazione alla Partnership tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica, il divieto, a suo tempo introdotto alla lett. c) della clausola quale scelta di autonomia statutaria ed ora non più rispondente all'interesse sociale, di ammissione a Socio delle persone giuridiche e degli enti che esercitino attività in concorrenza con la Società.

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 19 [Limiti alla partecipazione azionaria]</p> <p>19.1 Il Socio che sia persona fisica non può</p>	<p>ARTICOLO 19 [Limiti alla partecipazione azionaria]</p> <p>19.1 Il Socio che sia persona fisica non può</p>

<p>essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p> <p>19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 5%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 5%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 5%, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p>	<p>essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p> <p>19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR (ferme, per questi ultimi, le disposizioni di legge e regolamentari) può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 255%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR (ferme, per questi ultimi, le disposizioni di legge e regolamentari) la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 255%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 255%, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.</p>
---	--

I limiti alla partecipazione azionaria per il Socio persona giuridica, di cui al Paragrafo 19.2., sono modificati per tenere conto dell'assetto partecipativo risultante dall'esecuzione dell'Accordo.

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 22 [Convocazione]</p> <p>22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.</p> <p>22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.</p>	<p>ARTICOLO 22 [Convocazione]</p> <p>22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.</p> <p>22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.</p>

<p>22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>22.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.</p>	<p>22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>22.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato all'articolo 18 e 59 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.</p>
--	---

Il Paragrafo 22.6. è modificato per rimuovere il richiamo all'Articolo 59 in correlazione all'intervenuta eliminazione di una disciplina transitoria in materia di possesso minimo azionario.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 25 [Intervento]</p> <p>25.1 Ha diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.</p> <p>25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 25 [Intervento]</p> <p>25.1 Ha diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato all'gli articoli 18 e 59 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.</p> <p>25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.</p>

Il Paragrafo 25.1. è parimenti modificato per rimuovere il richiamo all'Articolo 59 in correlazione all'intervenuta eliminazione di una disciplina transitoria in materia di possesso minimo azionario.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28 [Validità delle deliberazioni]</p> <p>28.1 Salvo quanto stabilito dal paragrafo 28.2 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</p> <p>28.3 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28 [Validità delle deliberazioni]</p> <p>28.1 Salvo quanto stabilito dai paragrafi 28.2, 28.3 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 28.3.</p>

	<p>28.3 Fermo quanto previsto dal paragrafo 28.2, le seguenti delibere richiedono comunque il voto favorevole dei Soci titolari di una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale: (a) modifiche del presente paragrafo 28.3; (b) modifiche del presente Statuto riguardanti (i) l'oggetto sociale di cui all'articolo 3, (ii) le clausole relative a nomina e funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui al Titolo VI (AMMINISTRAZIONE), CAPO I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), (iii) la trasformazione della Società ovvero la relativa revoca; (c) operazioni di aumento del capitale sociale, salvo eccezioni per aumenti di capitale (i) eseguiti a <i>fair market value</i>, necessari per ristabilire situazioni di equilibrio patrimoniale ovvero (ii) eseguiti su ordine di un'Autorità o sulla base della normativa, anche regolamentare, applicabile; (d) operazioni di fusione e scissione.</p> <p>28.43 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.</p>
--	--

Nell'ambito della Partnership e in correlazione all'Accordo, è proposta, all'Articolo 28, l'introduzione di quorum assembleari rafforzati per talune modifiche statutarie significative ed operazioni rilevanti.

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 29 [Composizione]</p> <p>29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.</p> <p>29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci (fatta eccezione per l'Amministratore che sia indicato o comunque nominato come Amministratore delegato, per il quale non è richiesto lo status di Socio) dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>29.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: i)</p>	<p>ARTICOLO 29 [Composizione]</p> <p>29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.</p> <p>29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci (fatta eccezione per l'Amministratore che sia indicato o comunque nominato come Amministratore delegato e per gli Amministratori che risulteranno eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata, per il quale non è richiesto lo <i>status</i> di Socio) dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p>

<p>almeno i 2/5 (duequinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; ii) almeno 1/3 (unterzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; iii) almeno 1/3 (unterzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.</p>	<p>29.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: i) almeno i 2/5 (duequinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; ii) almeno 1/3 (unterzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; iii) almeno 1/3 (unterzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.</p>
---	---

Si interviene sul Paragrafo 29.2. per precisare che non è richiesto lo status di Socio, oltreché per l'Amministratore delegato, anche per gli Amministratori eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 30 [Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]</p> <p>30.1 Gli Amministratori devono: a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente; b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società, fatta eccezione per l'Amministratore che sia indicato o comunque nominato Amministratore delegato.</p> <p>30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini</p>	<p>ARTICOLO 30 [Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]</p> <p>30.1 Gli Amministratori devono: a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente; b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società, fatta eccezione per l'Amministratore che sia indicato o comunque nominato Amministratore delegato e gli Amministratori che risulteranno eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.</p> <p>30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza</p>

<p>dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.</p> <p>Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.</p> <p>30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.</p> <p>30.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:</p> <p>a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;</p> <p>b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprono la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.</p> <p>30.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.</p> <p>30.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di</p>	<p>richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.</p> <p>Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.</p> <p>30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.</p> <p>30.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:</p> <p>a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;</p> <p>b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprono la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.</p> <p>30.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.</p> <p>30.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al</p>
--	---

voti, il più anziano di età.	quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
------------------------------	---

Il Paragrafo 30.1., in correlazione alla modifica proposta al Paragrafo 29.2., è integrato per escludere i vincoli di possesso azionario minimo per gli Amministratori eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 33 [Votazione e nomina]</p> <p>33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.</p> <p>33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.</p> <p>33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.</p> <p>33.4 Se siano presentate più liste: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 13 Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 2 Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e il candidato indicato al primo</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 33 [Votazione e nomina]</p> <p>33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.</p> <p>33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.</p> <p>33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.</p> <p>33.4 Se siano presentate più liste: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 13 Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 2 Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e il candidato indicato al primo</p>

<p>posto della prima sezione della Lista di Minoranza (“Amministratori di Minoranza”); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i primi due successivi candidati della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l’Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;</p> <p>c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l’ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;</p> <p>d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il quattordicesimo e il quindicesimo Amministratore sono tratti dalla Lista di Maggioranza.</p> <p>33.5 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell’ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;</p> <p>b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;</p> <p>c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;</p> <p>d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti</p>	<p>posto della prima sezione della Lista di Minoranza (“Amministratori di Minoranza”); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i primi due successivi candidati della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l’Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;</p> <p>c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l’ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;</p> <p>d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il quattordicesimo e il quindicesimo Amministratore sono tratti dalla Lista di Maggioranza.</p> <p>33.5 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell’ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;</p> <p>b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;</p> <p>c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;</p> <p>d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti</p>
--	--

<p>dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.</p> <p>33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.</p> <p>33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza ("Lista di Capitale"):</p> <p>a) dalla prima sezione della Lista di Capitale sono tratti 1 Amministratore ovvero, in caso la Lista di Capitale abbia raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale, 2 Amministratori nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla seconda sezione della Lista di Capitale sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della prima sezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 10, secondo l'ordine decrescente delle candidature della prima sezione di tale ultima lista nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono agli Amministratori di Minoranza sempre tratti dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;</p> <p>d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 2 Amministratori;</p> <p>e) Nel caso in cui la Lista di Capitale non assicurasse, scorrendo l'ordine dei candidati di cui alla lista stessa, il rispetto dei criteri di</p>	<p>dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.</p> <p>33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.</p> <p>33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 1020% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza ("Lista di Capitale"):</p> <p>a) dalla prima sezione della Lista di Capitale sono tratti 1 Amministratore ovvero, in caso la Lista di Capitale abbia raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale,23 Amministratori nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla seconda sezione della Lista di Capitale sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della prima sezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 10, secondo l'ordine decrescente delle candidature della prima sezione di tale ultima lista nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono agli Amministratori di Minoranza sempre tratti dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;</p> <p>d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 232 Amministratori;</p> <p>e) n Nel caso in cui la Lista di Capitale non assicurasse, scorrendo l'ordine dei candidati di cui</p>
---	--

<p>composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 29.3, gli amministratori mancanti e idonei sono tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero, se nessuno dei candidati della Lista di Maggioranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, dall'ulteriore lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 10.</p> <p>Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.</p> <p>33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'art. 29.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'art. 29.3 del presente Statuto;</p> <p>b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'art. 29.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p> <p>33.9 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.</p>	<p>alla lista stessa, il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 29.3, gli amministratori mancanti e idonei sono tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero, se nessuno dei candidati della Lista di Maggioranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, dall'ulteriore lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 10.</p> <p>Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.</p> <p>33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'art. 29.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'art. 29.3 del presente Statuto;</p> <p>b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'art. 29.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p> <p>33.9 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.</p>
--	--

Al Paragrafo 33.7., viene proposto di aumentare al 20% del capitale sociale la soglia di voti che la Lista di Capitale deve ottenere, cosicché la stessa Lista di Capitale sia rappresentativa di Soci effettivamente significativi nell'ambito della compagine societaria.

Sempre al Paragrafo 33.7., in relazione alla predetta modifica, sono fissati in 3 gli Amministratori comunque tratti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 34 [Sostituzione]</p> <p>34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.</p> <p>34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.</p> <p>34.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.</p> <p>34.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 34 [Sostituzione]</p> <p>34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e che non siano estratti dalla Lista di Capitale, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..</p> <p>34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori estratti dalla Lista di Capitale, subentra il primo dei candidati idonei - nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 29 - che risulti non eletto della prima sezione della lista medesima; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione, subentra il primo dei candidati idonei - nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 29 - che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza. In mancanza di candidati idonei nella Lista di Capitale di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..</p> <p>34.3 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.</p> <p>34.43 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.</p> <p>34.54 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature</p>

	proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.
--	---

All'Articolo 34, in collegamento con gli interventi al Paragrafo 33.7., sono introdotte specifiche modalità di sostituzione degli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale: ciò per far sì che anche i sostituti, laddove possibile, siano tratti dalla stessa Lista di Capitale.

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 36 [Deliberazioni]</p> <p>36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.</p> <p>36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 36 [Deliberazioni]</p> <p>36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.</p> <p>36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto e per le delibere indicate al successivo paragrafo 36.3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>36.3 Le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole dell'Amministratore che sia, a quel momento, Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito: (a) assunzione di nuovo indebitamento finanziario al di sopra di soglie di rilevanza, vale a dire (i) euro 1.000.000,00 per ciascuna operazione e (ii) complessivamente euro 5.000.000,00 in ragione d'esercizio; (b) trasferimenti rilevanti di immobilizzazioni materiali, immateriali o trasferimenti di partecipazioni sociali al di sopra di soglie di rilevanza, vale a dire (i) euro 1.000.000,00 per ciascuna operazione e (ii) complessivamente euro 5.000.000,00 in ragione d'esercizio; (c) operazioni con parti correlate, ove di competenza del relativo Comitato endoconsiliare; (d) concessione di garanzie a terzi al di fuori della gestione corrente; (e) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di delibera sulle materie rilevanti sopra indicate; (f) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica del paragrafo 28.3; (g) modifica o</p>

	revoca di delibere adottate ai sensi delle lettere precedenti del presente paragrafo 36.3.
--	---

Nell'ambito della *Partnership*, viene previsto, all'Articolo 36, che le deliberazioni aventi a oggetto le materie rilevanti ivi individuate debbano essere assunte con il voto favorevole del Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, il quale, come proposto al successivo Paragrafo 46.4., è tratto dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Testo vigente	Testo proposto
ARTICOLO 46 [Comitati consiliari]	ARTICOLO 46 [Comitati consiliari]
<p>46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con regolamenti specifici compiti e funzionamento:</p> <p>a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;</p> <p>b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;</p> <p>d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;</p> <p>e) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.</p> <p>Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.</p> <p>I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpare le funzioni attribuite ai Comitati previsti</p>	<p>46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con regolamenti specifici compiti e funzionamento:</p> <p>a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;</p> <p>b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;</p> <p>d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;</p> <p>e) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.</p> <p>Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.</p> <p>I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpare le funzioni attribuite ai Comitati previsti</p>

<p>dal presente paragrafo 46.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.</p> <p>46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.</p> <p>46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>dal presente paragrafo 46.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.</p> <p>46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.</p> <p>46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>46.4 Il Presidente del Comitato per la Remunerazione e il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito, devono essere nominati tra gli Amministratori di provenienza dalla Lista di Capitale, ove presentata.</p>
---	---

Viene proposto, al fine di attribuire un ruolo significativo nella governance della Società agli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale (anche in relazione alle modifiche apportate all'Articolo 36), che il Presidente del Comitato per la Remunerazione e il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore siano nominati tra gli Amministratori eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

Testo vigente	Testo proposto
<p>ARTICOLO 59 [Disposizioni transitorie]</p> <p>Le clausole di cui agli artt. articoli 23.2, lett. c, 29.3, 30.2, 32.3, 32.5, 32.6, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 38, 39, 40, 46, approvate con delibera assembleare del 26/27 giugno 2020, avranno efficacia e si applicheranno a decorrere dalla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e quindi a seguito della stessa relativa al rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione in carica alla predetta data del 26/27 giugno 2020, fermo restando che, anche ai fini della prima applicazione della clausola di cui all'articolo 40.1 si terranno in considerazione i pregressi incarichi di Presidente e Vice Presidente.</p> <p>Le clausole come modificate, di cui agli articoli</p>	<p>ARTICOLO 59 [Disposizioni transitorie]</p> <p>Le clausole di cui agli articoli 23.2, lett.c, 29.3, 30.2, 32.3, 32.5, 32.6, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 38, 39, 40, 46, approvate con delibera assembleare del 26/27 giugno 2020, avranno efficacia e si applicheranno a decorrere dalla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e quindi a seguito della stessa relativa al rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione in carica alla predetta data del 26/27 giugno 2020, fermo restando che, anche ai fini della prima applicazione della clausola di cui all'articolo 40.1 si terranno in considerazione i pregressi incarichi di Presidente e Vice Presidente.</p> <p>Fino al rinnovo integrale del Consiglio di</p>

<p>29.2, 30.1, 37, 41, 42 e 59 saranno efficaci dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.</p>	<p>Amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, ove vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori (diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e il Consiglio di Amministrazione provveda, tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., alla sostituzione degli Amministratori dimissionari con candidati indicati da un soggetto che sia titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, gli Amministratori così cooptati saranno considerati come nominati dalla Lista di Capitale e tra essi dovrà essere scelto il Presidente del Comitato per la Remunerazione e il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito. Resta inteso che, fino al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, in caso di cooptazione ai sensi di quanto precede, il soggetto che sia titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale avrà in ogni caso il diritto di designare il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito; ogni qual volta quest'ultimo venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi motivo sarà sostituito da altro Consigliere come sopra cooptato.</p> <p>Fino al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, per le delibere del Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 36.3 sarà richiesto il voto favorevole dell'Amministratore che sia, a quel momento, Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito.</p> <p>Le clausole come modificate con delibera assembleare del [30/31 luglio 2020], di cui agli articoli 9, 19.2, 22.6, 25.1, 28, 29.2, 30.1, 33.7, 34, 36, 46.4, 5929.2, 30.1, 37, 41 e 42, 59, saranno efficaci dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.</p>
---	--

Si introduce una disciplina transitoria che anticipa l'efficacia delle disposizioni statutarie, come modificate sulla base delle proposte dianzi illustrate, relative alla nomina e alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Presidenti di Comitato per la Remunerazione e Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, nonché in materia di deliberazioni consiliari.

Si precisa, infine, che le clausole statutarie come modificate dalla presente Assemblea saranno efficaci dalla data di iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, ferme e fatte salve le prescritte autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza in ordine alle complessive modifiche.

1.4 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea straordinaria dei Soci,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e in particolare considerate le ragioni ivi illustrate,
- visto il nuovo testo statutario come proposto unitariamente e quale parte integrante della Relazione,
- ritenuto che tali modifiche comunque si inseriscono nel testo di statuto quale approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi il 27 giugno 2020 e che il testo oggi proposto è da intendersi integrato con quello approvato dall'Assemblea predetta,

delibera

- a) di approvare le modifiche agli articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59 dello Statuto sociale come proposte dal Consiglio di Amministrazione ed illustrate nella Tabella di confronto e quindi, così, di approvare l'adozione del nuovo testo statutario della Società che le contiene quale risultante dal testo allegato alla Relazione illustrativa all'Assemblea sub A, ferma la clausola transitoria di cui all'art. 59;
- b) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, in via tra essi disgiunta, ogni potere per compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della deliberazione assunta, nel rispetto delle disposizioni di legge, e apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste, dall'Autorità di Vigilanza, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.”.

Allegato A

Nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche agli articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59 di cui si propone l'adozione all'Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO

SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1
[Denominazione]

La Società, costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.".

ARTICOLO 2
[Sede]

- 2.1 La Società ha sede legale in Verona.
- 2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3
[Oggetto]

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.
- 3.2 La Società può altresì:
- a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
 - b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
 - c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;
 - d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.
- 3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.
- 3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Mutualità]

4.1 La Società, che può esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorda preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali. Essa, inoltre, offre ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e può concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

4.2 La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente (anche, ma non esclusivamente, attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni), al sostegno delle Opere Cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine, la Società può promuovere la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 5

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 6

[Capitale sociale]

6.1 Il capitale sociale è variabile e illimitato ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale.

6.2 L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria secondo le previsioni di cui agli articoli 2438 e seguenti cod. civ., con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., fermo comunque quanto previsto dall'articolo 2524, comma 4, cod. civ.;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di nuove azioni.

6.3 Fino a quando le azioni della Società sono quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione non provvede all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.2 del presente Statuto.

6.4 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

- a) il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 559.508.914,49 ai rami Danni e per euro 193.433.225,98 ai rami Vita;
- c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- d) la riserva legale è attribuita per euro 231.264.730,43 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;
- e) le altre riserve sono attribuite per euro 176.227.155,14 ai rami Danni e per euro 3.311.314,36 ai rami Vita;
- f) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- g) il disavanzo di scissione, pari a euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;

h) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 33.439.126,88 ai rami Danni e per euro 13.506.158,64 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

6.5 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

6.6 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di congruaggio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ. o nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettera b), del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

6.7 Con deliberazione del 27 giugno 2020, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento.

ARTICOLO 7

[Azioni]

7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

7.2 Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti di opzione e di prelazione in caso di aumento di capitale, le azioni sono liberamente trasferibili.

7.3 In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 8

[Soci]

8.1 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto.

8.2 Possono inoltre assumere la qualità di Socio le persone giuridiche, gli enti collettivi di ogni tipo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio in qualsiasi forma ("OICR"), con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste

dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto, con riguardo al loro spirito informatore. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali. Qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa regolarmente notificata. In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante del Socio. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 9

[Cause di non ammissione a Socio]

Non possono essere ammessi quali Soci:

- a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate;
- b) le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ARTICOLO 10

[Domanda di ammissione]

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

[Procedura di ammissione]

11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa domanda regolarmente e integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'aspirante Socio, nella domanda di ammissione, attesta la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 10, dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute ai sensi della normativa vigente o del presente Statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

11.3 Della deliberazione è data notizia all'interessato entro 15 giorni dalla stessa.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l'entità, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

11.5 La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci. L'aspirante Socio deve dimostrare di essere titolare di almeno 300 azioni e provvedere al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, che è restituita in caso di non ammissione. I proventi relativi all'eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

11.6 Il diniego dell'ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in relazione all'interesse della

Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda ovvero imprese o enti allo stesso correlati e la Società o il relativo Gruppo.

11.7 Il diniego dell'ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al riesame del Collegio dei Proviviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta, disponendo il riesame o respingendo la domanda. Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Proviviri, procede al riesame della domanda, sulla quale si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 12

[Domicilio del Socio]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo Socio, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali variazioni.

ARTICOLO 13

[Perdita della qualità di Socio]

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta, conservando sulle azioni possedute i diritti patrimoniali.

ARTICOLO 14

[Morte del Socio]

14.1 In caso di morte del Socio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa cancellazione dal libro Soci.

14.2 Le azioni sono trasferite a titolo successorio agli aventi causa, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.

14.3 Se l'avente causa è già Socio, trova applicazione il limite alla partecipazione azionaria disposto dall'articolo 19 del presente Statuto.

14.4 L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 15

[Esclusione del Socio]

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) il Socio che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa Società o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) il Socio che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la normativa vigente, il presente Statuto, gli interessi della Società o lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto;

d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla normativa vigente o dal presente Statuto ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

15.2 Il provvedimento di esclusione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

15.3 Contro il provvedimento di esclusione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

ARTICOLO 16

[Recesso del Socio]

16.1 Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge.

16.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

16.3 Al Socio receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

ARTICOLO 17

[Rimborso delle azioni]

17.1 Le azioni rimborsate devono essere estinte.

17.2 Se l'avente diritto al rimborso non provvede alla riscossione entro 3 mesi dall'invito della Società, il relativo importo è accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, ferma la prescrizione di legge.

17.3 Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 18

[Possesso azionario minimo]

18.1 L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che è dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che ha effetto immediato da tale dichiarazione.

18.2 Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 19

[Limiti alla partecipazione azionaria]

19.1 Il Socio che sia persona fisica non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitolario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.

19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR (ferme, per questi ultimi, le disposizioni di legge e regolamentari) può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 25%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR (ferme, per questi ultimi, le disposizioni di legge e regolamentari) la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 25%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 25%, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.

TITOLO IV GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 20 [Organi e funzioni della Società]

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 21 [Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 22 [Convocazione]

22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.

22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

22.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato all'articolo 18 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 23

[Competenze]

23.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

23.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 39.4 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 39;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione del regolamento assembleare.

ARTICOLO 24

[Costituzione]

24.1 Salvo quanto disposto dagli articoli 28, 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci aventi diritto di voto.

24.2 In seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli citati nel

paragrafo 24.1 del presente Statuto, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

ARTICOLO 25

[Intervento]

25.1 Ha diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato all'articolo 18 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.

25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

ARTICOLO 26

[Rappresentanza]

26.1 Il Socio ammesso a intervenire all'Assemblea e munito del biglietto di ammissione può, per delega, rappresentare altri Soci; nessun delegato può rappresentare più di 5 Soci.

26.2 La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della Società, nonché alle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, e ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di queste.

26.3 Chi non è Socio non può intervenire nell'Assemblea, nemmeno come delegato o mandatario, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 8.2 del presente Statuto e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 27

[Svolgimento e presidenza]

27.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente e dal presente Statuto, dal regolamento assembleare.

27.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

27.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

27.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

27.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli Scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 28

[Validità delle deliberazioni]

28.1 Salvo quanto stabilito dai paragrafi 28.2, 28.3 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.

28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 28.3.

28.3 Fermo quanto previsto dal paragrafo 28.2, le seguenti delibere richiedono comunque il voto favorevole dei Soci titolari di una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale: (a) modifiche del presente paragrafo 28.3; (b) modifiche del presente Statuto riguardanti (i) l'oggetto sociale di cui all'articolo 3, (ii) le clausole relative a nomina e funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui al Titolo VI (AMMINISTRAZIONE), CAPO I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), (iii) la trasformazione della Società ovvero la relativa revoca; (c) operazioni di aumento del capitale sociale, salvo eccezioni per aumenti di capitale (i) eseguiti a *fair market value*, necessari per ristabilire situazioni di equilibrio patrimoniale ovvero (ii) eseguiti su ordine di un'Autorità o sulla base della normativa, anche regolamentare, applicabile; (d) operazioni di fusione e scissione.

28.4 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29 [Composizione]

29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci (fatta eccezione per l'Amministratore che sia indicato o comunque nominato come Amministratore delegato e per gli Amministratori che risulteranno eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata, per i quali non è richiesto lo *status* di Socio) dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: i) almeno i 2/5 (duequinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; ii) almeno 1/3 (unterzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; iii) almeno 1/3 (unterzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

ARTICOLO 30

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

30.1. Gli Amministratori devono:

- a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente;
- b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società, fatta eccezione per l'Amministratore che sia indicato o comunque nominato Amministratore delegato e gli Amministratori che risulteranno eletti dalla Lista di Capitale, ove presentata.

30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

30.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:

- c) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;
- d) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprono la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.

30.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

30.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 31

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

31.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF

ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

31.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

31.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 31 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 32

[Presentazione delle liste di candidati]

32.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

32.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta da 15 candidati nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.

32.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a 3 nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.

32.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 31.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

In sede di presentazione delle liste, composte da 15 candidati, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore delegato.

32.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il

possesto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel *curriculum* delle esperienze professionali e delle azioni della Società a quella data possedute direttamente o indirettamente.

32.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e le soglie previste dal paragrafo 32.4 sono ridotte alla metà.

ARTICOLO 33

[Votazione e nomina]

33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.

33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

33.4 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 13 Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 2 Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e il candidato indicato al primo posto della prima sezione della Lista di Minoranza ("Amministratori di Minoranza"); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i primi due successivi candidati della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;

- d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il quattordicesimo e il quindicesimo Amministratore sono tratti dalla Lista di Maggioranza.

33.5 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:

- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
- b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;
- c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
- d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.

33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza ("Lista di Capitale"):

- a) dalla prima sezione della Lista di Capitale sono tratti 3 Amministratori nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla seconda sezione della Lista di Capitale sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della prima sezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 10, secondo l'ordine decrescente delle candidature della prima sezione di tale ultima lista nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono agli Amministratori di Minoranza sempre tratti dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;
- d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 3 Amministratori;
- e) nel caso in cui la Lista di Capitale non assicurasse, scorrendo l'ordine dei candidati di cui alla lista stessa, il rispetto dei criteri di composizione del

Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 29.3, gli amministratori mancanti e idonei sono tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero, se nessuno dei candidati della Lista di Maggioranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, dall'ulteriore lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 10.

Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.

33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'art. 29.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:

- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'art. 29.3 del presente Statuto;
- b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'art. 29.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.

33.9 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 34

[Sostituzione]

34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e che non siano estratti dalla Lista di Capitale, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..

34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori estratti dalla Lista di Capitale, subentra il primo dei candidati idonei - nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 29 - che risulti non eletto della prima sezione della lista medesima; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione, subentra il primo dei candidati idonei - nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 29 - che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza. In mancanza di candidati idonei nella Lista di Capitale di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..

34.3 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

34.4 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

34.5 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Riunioni]

35.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

35.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

35.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

35.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario.

ARTICOLO 36

[Deliberazioni]

36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto e per le delibere indicate al successivo paragrafo 36.3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

36.3 Le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole dell'Amministratore che sia, a quel momento, Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito: (a) assunzione di nuovo indebitamento finanziario al di sopra di soglie di rilevanza, vale a dire (i) euro 1.000.000,00 per ciascuna operazione e (ii) complessivamente euro 5.000.000,00 in ragione d'esercizio; (b) trasferimenti rilevanti di immobilizzazioni materiali, immateriali o trasferimenti di partecipazioni sociali al di sopra di soglie di rilevanza, vale a dire (i) euro 1.000.000,00 per ciascuna operazione e (ii) complessivamente euro 5.000.000,00 in ragione d'esercizio; (c) operazioni con parti correlate, ove di competenza del relativo Comitato endoconsiliare; (d) concessione di garanzie a terzi al di fuori della gestione corrente; (e) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di delibera sulle materie rilevanti sopra indicate; (f) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica del paragrafo 28.3; (g) modifica o revoca di delibere adottate ai sensi delle lettere precedenti del presente paragrafo 36.3.

ARTICOLO 37
[Competenze]

37.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione guida ed indirizza la società e la sua gestione, nel rispetto e secondo le disposizioni, oltre che di legge, di regolamento dell'Autorità di vigilanza di settore.

37.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) le linee d'indirizzo e i profili generali riguardanti la generazione di valore, la sostenibilità, i livelli di rischio;
- c) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 40.1 del presente Statuto;
- d) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) l'approvazione del sistema di governo e l'assetto organizzativo-funzionale della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- f) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- g) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- h) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché per contributi di carattere sociale coerenti con le finalità di cui al paragrafo 4.2 del presente Statuto. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;
- i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;
- j) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;
- k) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente;
- l) la gestione e la cura delle informazioni societarie, privilegiate e d'interesse del mercato, nonché di quanto opportuno per il dialogo con gli azionisti.

37.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. e alle scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter cod. civ., al trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio comunale, alla istituzione, alla soppressione, al trasferimento di sedi secondarie, alla eventuale

indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'articolo 48, hanno la rappresentanza legale della Società, alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso, agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

37.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 38

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, sulla base di relazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o del Direttore generale, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o con il Direttore Generale, ove nominato, cura che adeguata informazione sia prontamente fornita al Consiglio di Amministrazione in caso di eventi o situazioni straordinari d'interesse della Società.

ARTICOLO 39

[Remunerazione]

39.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, in via complessiva sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari sia per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, come pure è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea

39.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

39.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a quanto di competenza circa le politiche di remunerazione e di incentivazione, anche tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili e dal Codice di autodisciplina.

39.4. Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 40

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca ovvero a una ridefinizione o limitazione dei suoi poteri.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati, ove svolti ognuno per almeno i 2/3 (due terzi) della prevista relativa durata. In ogni caso, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente per il predetto periodo potranno essere nominati nuovamente alla medesima carica solo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione rispettivamente dalla carica di Presidente o Vice Presidente.

40.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

40.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 40.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

40.4 Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero tra i dirigenti o funzionari della Società.

ARTICOLO 41

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

41.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

41.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;
- d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;
- e) cura i rapporti e il dialogo con i Soci e gli Azionisti.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

41.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

41.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 42

[Amministratore Delegato]

42.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, all'Amministratore Delegato devono essere riconosciute, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio e sotto la sua vigilanza, le funzioni di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio; in particolare, definire in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) attuare le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti;
- f) curare il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- g) determinare le direttive operative per la struttura direzionale;
- h) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, e all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario;
- j) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- k) proporre quanto da lui ritenuto opportuno per la migliore e proficua gestione dell'impresa.

42.2 L'Amministratore Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Egli riferisce altresì trimestralmente al Consiglio sui risultati della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. In ogni caso, il Presidente può chiedere all'Amministratore Delegato di riferire senza indugio su specifiche questioni e situazioni.

42.3 In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, le funzioni e le competenze di cui sopra saranno riferite al Direttore Generale.

CAPO III

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 43

[Competenze]

43.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua

- affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
 - d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
 - f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;
 - g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
 - h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
 - i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
 - j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 22.3;
 - k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

43.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

43.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

43.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 44

[Funzionamento]

44.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

44.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

44.3. Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 35.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 45

[Poteri]

45.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
- c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
- d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

45.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 46 [Comitati consiliari]

46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con regolamenti specifici compiti e funzionamento:

- a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
- b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;
- c) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;
- d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;
- e) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.

Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.

I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 46.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.

46.4 Il Presidente del Comitato per la Remunerazione e il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito, devono essere nominati tra gli Amministratori di provenienza dalla Lista di Capitale, ove

presentata.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 47

[Firma sociale]

47.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

47.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

47.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

47.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 48

[Rappresentanza in giudizio]

48.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 37.3 del presente Statuto.

48.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 48.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 49

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 50

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

50.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.

50.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

50.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

50.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 51

[Società di revisione]

La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO VIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 52

[Nomina]

52.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci 3 Probiviri effettivi e 2 Probiviri supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

52.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

52.3 Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

52.4 Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio dei Probiviri, una lista.

52.5 Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto, che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.

52.6 Si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32.2, 32.3, 32.4, 33.1, 33.6 e 33.9 del presente Statuto.

52.7 Si considerano eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

52.8 Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente, che provvede alla sua convocazione quando occorre e ne dirige i lavori.

52.9 I Probiviri supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità dei Probiviri in carica. I Probiviri supplenti surrogano altresì in ordine d'età, di volta in volta, i membri effettivi che devono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o altro legittimo impedimento.

52.10 La funzione di Probiviro è onoraria. Spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 53

[Funzioni]

53.1 Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dal presente Statuto e consentite dalla normativa vigente, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci in relazione all'applicazione del presente Statuto e a ogni altra deliberazione o decisione degli Organi della Società in materia di rapporti sociali. Tali determinazioni non riguardano le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 11 e 15 del presente Statuto.

53.2 Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

53.3 Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Direttore Generale o Direttori Generali, ove nominati, sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni e le notizie richieste concernenti la controversia da decidere.

53.4 Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme del presente articolo 53, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO IX

BILANCIO

ARTICOLO 54

[Esercizio sociale, Bilancio]

54.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

54.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 55

[Destinazione degli utili]

55.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

55.2 Gli utili distribuibili, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, dedotte previamente:

- a) le quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile;
 - b) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali;
- vengono, sempre previa deliberazione assembleare, destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque fatte salve esigenze ovvero indicazioni di Vigilanza regolamentare, e indi ripartiti tra gli Azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

55.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

55.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 56 [Liquidatori]

In caso di liquidazione della Società, sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 57 [Scioglimento]

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 58 [Modifica articolo 10 dello Statuto]

L'articolo 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 59 [Disposizioni transitorie]

Le clausole di cui agli articoli 23.2, lett.c, 29.3, 30.2, 32.3, 32.5, 32.6, 33.4, 33.5, 33.8, 33.9, 38, 39, 40, 46, approvate con delibera assembleare del 27 giugno 2020, avranno efficacia e si applicheranno a decorrere dalla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e quindi a seguito della stessa relativa al rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, fermo restando che, anche ai fini della prima applicazione della clausola di cui all'articolo 40.1 si terranno in considerazione i pregressi incarichi di Presidente e Vice Presidente.

Fino al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, ove vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori (diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e il Consiglio di Amministrazione provveda, tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., alla sostituzione degli Amministratori dimissionari con candidati indicati da un soggetto che sia titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, gli Amministratori così cooptati saranno considerati come nominati dalla Lista di Capitale e tra essi dovrà essere scelto il Presidente del Comitato per la Remunerazione e il Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito. Resta inteso che, fino al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, in caso di cooptazione ai sensi di quanto precede, il soggetto che sia titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale avrà in ogni caso il diritto di designare il Presidente del Comitato per il governo societario, la

sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito; ogni qual volta quest'ultimo venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi motivo sarà sostituito da altro Consigliere come sopra cooptato.

Fino al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in carica alla predetta data del 27 giugno 2020, per le delibere del Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 36.3 sarà richiesto il voto favorevole dell'Amministratore che sia, a quel momento, Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore, ove costituito.

Le clausole come modificate con delibera assembleare del [30/31 luglio 2020], di cui agli articoli 9, 19.2, 22.6, 25.1, 28, 29.2, 30.1, 33.7, 34, 36, 46.4, 59, saranno efficaci dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

* * *

2. Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario: deliberazioni inerenti e conseguenti

2.1 PREMESSA

La presente Relazione è volta a illustrare: (i) la proposta, che si sottopone all'Assemblea, di trasformazione di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ("**Cattolica**" o "**Società**") da cooperativa a società per azioni con contestuale adozione di un interamente rinnovato testo statutario tipico di tale modello, secondo la versione che viene di seguito riportata; (ii) le modalità di esercizio del diritto di recesso riconosciuto ai Soci e agli Azionisti a fronte dell'approvazione delle predette deliberazioni.

La proposta di trasformazione di Cattolica in società per azioni si inserisce ed è prevista nell'ambito della importante partnership strategica negoziata tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica ("**Partnership**"), di cui all'accordo sottoscritto in data 24 giugno 2020 ("**Accordo**") tra Cattolica e Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"), già ampiamente comunicato al pubblico.

L'Accordo, sempre come già comunicato, prevede la definizione di varie intese industriali e commerciali tra i due Gruppi, l'impegno di Generali a sottoscrivere per un ammontare pari a 300 milioni di euro l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 27 giugno 2020 e l'adozione, da parte dell'Assemblea, di talune modifiche statutarie relative alla governance di Cattolica a tutela dell'investimento di Generali, da applicarsi sino alla data di efficacia della trasformazione.

In particolare, l'Accordo ha previsto la trasformazione societaria di Cattolica quale imprescindibile condizione della Partnership e presupposto dell'investimento di Generali, nell'ottica del miglior assetto della Società tenuto conto delle esigenze di patrimonializzazione e altresì di una più adeguata governance in coerenza con gli interessi degli investitori: esigenze condivise da Cattolica e Generali, al momento della definizione dell'Accordo e quindi dell'impegno finanziario di Generali, senza tuttavia riconoscere alla trasformazione societaria carattere di impellenza, ferma restando la sua irreversibilità.

Si evidenzia, infatti, che gli effetti della proposta trasformazione societaria di Cattolica sono differiti con decorrenza dalla data del 1° aprile 2021, al fine di consentire un graduale processo di assestamento e rinnovamento della *governance* della Società

conseguente al prospettato ingresso di Generali nella compagine sociale e ad un prudente avvio della nuova fase societaria.

In ogni caso, si rileva che l'esigenza della trasformazione va comunque ricollegata alla necessità di una accentuata ricapitalizzazione, secondo peraltro precise indicazioni di Vigilanza, che potrebbe rivelarsi impervia se non impossibile col mantenimento della forma cooperativa e l'approccio al riguardo degli investitori istituzionali. Quindi – pur nella consapevolezza della straordinaria, storica rilevanza del passaggio – il Consiglio di Amministrazione ritiene suo dovere nell'interesse della Società proporre la trasformazione, in quanto, come detto, presupposto dell'aumento di capitale.

Il nuovo Statuto di società per azioni ribadisce l'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo, non contiene disposizioni divergenti da quelle imperative di Legge e tiene conto dello status di società quotata e vigilata e, quindi, di ente di interesse pubblico di Cattolica.

Gli interventi apportati allo Statuto sociale, dunque, sono essenzialmente diretti a eliminare o riformulare le clausole statutarie peculiari della forma cooperativa, ma incompatibili con la disciplina della società per azioni, come meglio illustrato qui di seguito.

Si è peraltro ritenuto, atteso che le modifiche proposte interessano molteplici clausole e determinano una rinumerazione dell'intero articolato statutario, di non elaborare un prospetto a sezioni contrapposte, bensì di allegare alla presente Relazione il testo integrale della nuova versione dello Statuto Sociale.

Il nuovo testo di Statuto sociale, ove approvato dall'Assemblea, potrà essere iscritto al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, comunque nel termine differito come previsto, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS prevista dall'art. 196 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

* * * *

2.2 COMMENTO ALLE PRINCIPALI INNOVAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE IN S.P.A.

Denominazione

La denominazione della Società è modificata per tenere conto della nuova forma giuridica di società per azioni.

Mutualità

Viene proposta l'eliminazione della disciplina statutaria in materia di mutualità, in quanto divenuta incompatibile con la nuova forma di società per azioni di Cattolica.

Capitale sociale - Azioni

E' altresì proposta l'eliminazione delle clausole in materia di capitale sociale ed azioni divenute anch'esse incompatibili con la forma di società per azioni, con contestuale introduzione di una disciplina statutaria conforme a tale modello societario.

Soci

Le norme dello Statuto sociale relative ai Soci sono rese coerenti con la forma di società per azioni, in base alla quale lo status di Socio coincide con quello di Azionista e la mera titolarità di azioni di regola attribuisce automaticamente sia i diritti patrimoniali sia quelli amministrativi.

Viene dunque proposta l'integrale eliminazione delle clausole concernenti: requisiti dei Soci; ammissione a Socio; morte ed esclusione del Socio; possesso minimo azionario; limiti alla partecipazione azionaria.

Convocazione, intervento e svolgimento dell'Assemblea

Riguardo alla convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci e, sempre su richiesta dei Soci, all'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e alla presentazione di proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, sono in particolare eliminati i richiami ai quorum riferiti al numero di Soci e si fa comunque riferimento alle soglie di capitale di Legge.

Sono altresì apportate ulteriori modifiche per rendere lo svolgimento delle Assemblee maggiormente coerente con la forma di società per azioni.

In particolare, viene previsto che l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga in unica convocazione, ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Rappresentanza

Sono adeguate le norme statutarie in materia di rappresentanza in Assemblea, esplicitando che la delega può essere notificata in via elettronica e che la Società può indicare un rappresentante designato ai sensi della normativa vigente.

Operazioni con parti correlate

Viene proposto di introdurre, nel nuovo contesto derivante dall'assunzione della forma di società per azioni, la procedura di c.d. *whitewash* attraverso un'apposita previsione statutaria.

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

In tema di deliberazioni dell'Assemblea, si propone, sempre a fronte dell'adozione della forma di società per azioni e della eliminazione della disciplina statutaria relativa alla Lista di Capitale, di direttamente richiamare i quorum costitutivi e deliberativi di Legge, fatto comunque salvo quanto previsto in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Composizione del Consiglio di Amministrazione e requisiti degli Amministratori

Si prevede che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

In tema di requisiti degli Amministratori, cessano necessariamente di essere tali lo status di Socio e il possesso di un numero minimo di azioni e vengono altresì meno ulteriori requisiti privi di obiettiva giustificazione nel nuovo contesto societario.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e sostituzione degli Amministratori

Viene proposto di modificare le clausole relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione al fine di tener conto, anche sotto questo profilo, della trasformazione da cooperativa a società per azioni.

E' altresì soppressa la disciplina statutaria relativa alla Lista di Capitale, la quale non trova giustificazione nell'ambito di una società per azioni.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Viene semplificata, nel quadro degli assetti di *governance* conseguenti alla trasformazione in società per azioni, la disciplina statutaria relativa alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Vengono eliminate, tra le competenze del Consiglio di Amministrazione, quelle non più attuali a seguito dell'abbandono della forma cooperativa.

Comitati Consiliari

Il venir meno della Lista di Capitale comporta che debbano essere soppressi i riferimenti alla stessa già presenti nella clausola relativa ai Comitati consiliari.

Collegio dei Probiviri

E' proposta l'integrale soppressione delle clausole statutarie concernenti il Collegio dei Probiviri, in quanto non più attuali.

Destinazione degli utili

La destinazione degli utili viene integralmente rimessa alle determinazioni dell'Assemblea, fermo il riconoscimento della posizione particolare della Fondazione Cattolica.

Disposizioni transitorie

Si eliminano le disposizioni transitorie non più attuali, sostituendole con la previsione per cui il nuovo Statuto troverà applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2021.

* * * *

2.3 DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), cod. civ., ai Soci e agli Azionisti (di seguito, collettivamente "Azionisti") di Cattolica, quale società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, che non concorreranno alla deliberazione di trasformazione della Società da cooperativa in società per azioni.

Il recesso deve essere esercitato con apposita comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi alla sede legale della Società, entro 15 giorni dalla data dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese (art. 2437-bis, comma 1, cod. civ.); tale data sarà resa nota mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano MF nonché sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance".

La comunicazione relativa al recesso deve indicare le generalità dell'Azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni della Società inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l'Azionista intenda recedere.

Si rammenta che le azioni possedute per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono, successivamente e fino all'eventuale rimborso, costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'Azionista recedente (art. 2437-bis, comma 2, cod. civ.).

Il valore di liquidazione unitario delle azioni Cattolica, eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in euro 5,470 per ciascuna azione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod.civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le eventuali azioni degli Azionisti receduti saranno offerte in opzione agli altri Azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute (art. 2437-quater, comma 1, cod. civ.).

L'offerta in opzione sarà depositata presso il Registro delle Imprese e resa nota mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano MF nonché sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance".

Per l'esercizio del diritto di opzione di cui sopra sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta (art. 2437-quater, comma 2, cod. civ.).

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate (art. 2437-quater, comma 3, cod. civ.)

Qualora le azioni degli Azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri Azionisti, le stesse azioni saranno collocate tramite offerta nei mercati regolamentati (art 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.).

In caso di mancato collocamento delle azioni oggetto di recesso all'esito della procedura che precede, il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte della Società (art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ.), fatto salvo quanto di seguito specificato.

Si fa presente che l'efficacia e così l'esecuzione della delibera di trasformazione sarà soggetta alla condizione che il numero delle azioni oggetto dell'esercizio del diritto di recesso non superi il limite del 20% meno un'azione del totale delle azioni emesse dalla Società e quindi rappresentanti il totale del capitale sociale alla data della delibera di trasformazione.

La Società potrà comunque rinunciare alla predetta condizione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di esercizio del recesso.

Restano inoltre fermi e sono fatti salvi i provvedimenti e le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza prescritti dalla vigente normativa del settore assicurativo in ordine al rimborso delle azioni di Cattolica eventualmente oggetto di recesso (in particolare, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e il Regolamento Ivass n. 25 del 26 luglio 2016, come pure altri provvedimenti legislativi e regolamentari in materia rilevanti), che potrebbero vietare in tutto o in parte il rimborso.

Le ulteriori informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso saranno rese note, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, con le modalità sopra indicate.

2.4 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea straordinaria dei Soci

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, e in particolare considerate le ragioni ivi illustrate

- visto il nuovo testo statutario di società per azioni quale parte integrante della Relazione
 - ritenuto quanto previsto in ordine al diritto di recesso degli azionisti secondo le disposizioni di legge e di Vigilanza
- delibera
- c) di approvare la trasformazione di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa in società per azioni, con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2021 e di approvare, conseguentemente, l'adozione del nuovo testo di statuto della Società nella sua nuova forma di società per azioni quale allegato alla Relazione illustrativa all'Assemblea sub B;
 - d) di prendere atto delle modalità e del relativo prezzo di esercizio dell'eventuale recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di cui sopra al punto a), quali stabilite nella predetta Relazione illustrativa all'Assemblea, stabilendo che l'efficacia e così l'esecuzione della delibera di trasformazione in società per azioni sarà soggetta alla condizione che il numero delle azioni oggetto dell'esercizio del diritto di recesso non superi il limite del 20% meno un'azione del totale delle azioni emesse dalla Società e quindi rappresentanti il totale del capitale sociale alla data della delibera di trasformazione, fermo quant'altro previsto dalla legge in ordine a forme e modalità di rimborso degli Azionisti receduti. La Società potrà comunque rinunciare alla predetta condizione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di esercizio del recesso;
 - e) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, in via tra essi disgiunta, ogni potere per compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della deliberazione assunta, nel rispetto delle disposizioni di legge, e apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste, dall'Autorità di Vigilanza, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - f) di conferire altresì al Presidente e ai Vice Presidenti, in via tra essi disgiunta, ogni potere per procedere agli adempimenti di Vigilanza come prescritti da leggi e regolamenti."

Allegato B

NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.

STATUTO

SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1
[Denominazione]

La Società, riveniente dalla trasformazione della "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA" costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni S.p.A.".

ARTICOLO 2
[Sede]

- 2.1 La Società ha sede legale in Verona.
- 2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3
[Oggetto]

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.
- 3.2 La Società può altresì:
- f) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
 - g) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
 - h) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;
 - i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - j) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.
- 3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.

3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 5

[Capitale sociale]

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [...] ed è suddiviso in n. [...] azioni prive di valore nominale.

5.2 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

- i) il capitale sociale è attribuito per euro [...] ai rami Danni e per euro [...] ai rami Vita;
- j) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro [...] ai rami Danni e per euro [...] ai rami Vita;
- k) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro [...] ai rami Danni e per euro [...] ai rami Vita;
- l) la riserva legale è attribuita per euro [...] ai rami Danni e per euro [...] ai rami Vita;
- m) le altre riserve sono attribuite per euro [...] ai rami Danni e per euro [...] ai rami Vita;
- n) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro [...], è interamente attribuita ai rami Danni;
- o) il disavanzo di scissione, pari a euro [...], è interamente attribuito ai rami Danni;
- p) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro [...] ai rami Danni e per euro [...] ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

5.3 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

5.4 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Con deliberazione del 27 giugno 2020, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento.

ARTICOLO 6

[Azioni]

- 6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 6.2 La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.
- 6.3 Le azioni possono essere trasferite e sottoposte a vincoli reali nei modi di legge.
- 6.4 Si applicano, per quant'altro in relazione al regime delle azioni e all'esercizio dei diritti sociali, le disposizioni di legge.
- 6.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 7

[Domicilio degli azionisti]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 8

[Recesso]

- 8.1 Il recesso dalla Società è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
- 8.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 9

[Organi e funzioni della Società]

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- e) all'Assemblea;
- f) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- g) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 [Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 [Convocazione]

11.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

11.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, nonché su richiesta dei Soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente.

11.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

11.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e, comunque, anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

11.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei *quorum* richiesti dalla legge, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

[Competenze]

12.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

12.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 30 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 29.4 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in caso di parere negativo da parte del comitato per le operazioni con parti correlate secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 13;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione e le modifiche del regolamento assembleare;
- g) ogni altra deliberazione attribuita alla competenza dell'Assemblea ordinaria dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 13

[Operazioni con parti correlate]

13.1 Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, qualora, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (*whitewash*).

13.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione.

ARTICOLO 14

[Riunioni]

14.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione, può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea

straordinaria, una terza convocazione.

ARTICOLO 15

[Intervento]

15.1 Possono intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 16

[Rappresentanza]

16.1 I soggetti cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, tramite delega scritta o in via elettronica, in conformità alla normativa vigente.

16.2 La società può designare, per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La delega al soggetto designato dalla società ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

ARTICOLO 17

[Svolgimento e presidenza]

17.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.

17.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

17.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

17.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

17.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 18

[Validità delle deliberazioni]

18.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

18.2 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19 [Composizione]

19.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 a un massimo di 15, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

19.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: *i*) almeno $\frac{2}{5}$ (due quinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; *ii*) almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; *iii*) almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

20.1 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

20.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora

sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

20.4 Almeno 1 Amministratore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

20.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate.

20.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

20.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 21

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

21.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

21.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

21.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 21 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 22

[Presentazione delle liste di candidati]

22.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

22.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 2,5% del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 21.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

In sede di presentazione delle liste, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore delegato.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel *curriculum* delle esperienze professionali e delle azioni della Società a quella data possedute direttamente o indirettamente.

22.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e la soglia prevista dal paragrafo 22.4 è ridotta alla metà.

ARTICOLO 23 [Votazione e nomina]

- 23.1 Ogni Socio può votare solo una lista.
- 23.2 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.
- 23.3 Se siano presentate più liste:
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 4/5 degli Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
 - b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 1/5 degli Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e i rimanenti candidati indicati ai primi posti della prima sezione della Lista di Minoranza ("Amministratori di Minoranza"); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i successivi candidati della prima sezione della Lista di Minoranza e il primo successivo candidato della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - e) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;
 - f) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori Amministratori sono tratti dalla Lista di Maggioranza.
- 23.4 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:
- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
 - b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;

- c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
 - d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.
- 23.5 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'articolo 19.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:
- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'articolo 19.3 del presente Statuto;
 - b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 24 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'articolo 19.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.
- 23.6 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 23, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 24

[Sostituzione]

24.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..

24.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

24.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

24.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 22.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 25

[Riunioni]

25.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

25.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

25.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

25.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 26

[Deliberazioni]

26.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

26.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 27.4 e 30.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

[Competenze]

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione guida ed indirizza la società e la sua gestione, nel rispetto e secondo le disposizioni, oltre che di legge, di regolamento dell'Autorità di vigilanza di settore.

27.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) le linee d'indirizzo e i profili generali riguardanti la generazione di valore, la sostenibilità, i livelli di rischio;
- c) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 30.1 del presente Statuto;
- d) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) l'approvazione del sistema di governo e l'assetto organizzativo-funzionale della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- f) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;
- h) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
- i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente;
- j) la gestione e la cura delle informazioni societarie, privilegiate e d'interesse del mercato, nonché di quanto opportuno per il dialogo con i Soci.

27.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni di cui all'articolo 2365, comma 2, cod. civ..

27.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 28

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, sulla base di relazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato,

e/o del Direttore generale, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o con il Direttore Generale, ove nominato, cura che adeguata informazione sia prontamente fornita al Consiglio di Amministrazione in caso di eventi o situazioni straordinari d'interesse della Società.

ARTICOLO 29

[Remunerazione]

29.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, in via complessiva sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari sia per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, come pure è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea

29.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a quanto di competenza circa le politiche di remunerazione e di incentivazione, anche tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili e dal Codice di autodisciplina.

29.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 30

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

30.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del

Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca ovvero a una ridefinizione o limitazione dei suoi poteri.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati, ove svolti ognuno per almeno i 2/3 (due terzi) della prevista relativa durata. In ogni caso, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente per il predetto periodo potranno essere nominati nuovamente alla medesima carica solo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione rispettivamente dalla carica di Presidente o Vice Presidente.

30.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

30.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 30.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

30.4 Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero tra i dirigenti o funzionari della Società.

ARTICOLO 31

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

31.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

31.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- f) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- g) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- h) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;
- i) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;
- j) cura i rapporti e il dialogo con i Soci.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

31.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

31.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32

[Amministratore Delegato]

32.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, all'Amministratore Delegato devono essere riconosciute, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio e sotto la sua vigilanza, le funzioni di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio; in particolare, definire in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) attuare le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti;
- f) curare il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- g) determinare le direttive operative per la struttura direzionale;
- h) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, e all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario;
- i) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- j) proporre quanto da lui ritenuto opportuno per la migliore e proficua gestione dell'impresa.

32.2 L'Amministratore Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Egli riferisce altresì trimestralmente al Consiglio sui risultati della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. In ogni caso, il Presidente può chiedere all'Amministratore Delegato di riferire senza indugio su specifiche questioni e situazioni. 32.3 In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, le funzioni e le competenze di cui sopra saranno riferite al Direttore Generale.

CAPO III

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 33

[Competenze]

33.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- l) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- m) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- n) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
- o) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- p) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
- q) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- r) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- s) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- t) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
- u) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 11.3;
- v) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

33.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

33.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

33.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 34

[Funzionamento]

34.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

34.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

34.3 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 25.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Poteri]

35.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- e) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- f) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
- g) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
- h) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

35.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV

COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 36

[Comitati consiliari]

36.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con regolamenti specifici compiti e funzionamento:

- f) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
- g) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;
- h) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;
- i) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;
- j) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.

Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.

I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpare le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 36.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

36.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 37 [Firma sociale]

37.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

37.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

37.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38 [Rappresentanza in giudizio]

38.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 27.3 del presente Statuto.

38.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 38.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII
DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI
CONTI

ARTICOLO 39

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 40

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-*bis* TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.

40.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

40.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

40.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 41

[Società di revisione]

La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO IX
BILANCIO

ARTICOLO 42

[Esercizio sociale, Bilancio]

42.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 43

[Destinazione degli utili]

43.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

43.2 Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotte quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare. In particolare, sempre previa deliberazione assembleare e fatte salve indicazioni di legge o di Vigilanza regolamentare, possono essere destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque tenendo conto della media delle distribuzioni erogate in favore di tale ente negli ultimi tre esercizi.

43.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

43.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 44

[Liquidatori]

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge.

Sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 45

[Disposizioni transitorie]

Tutte le modifiche al presente Statuto introdotte dall'Assemblea straordinaria del [30/31 luglio 2020] troveranno applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2021.

* * *